Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 17 gennaio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazione al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 settembre 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1968 registro n. 34 Difesa, foglio n. 277

E' concessa la seguente decorazione al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ORO

MARAS Giuseppe di Simeone, classe 1922, da Selve (Dalmazia). — Giovane sottotenente dei bersaglieri, sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, si univa immediatamente alle formazioni partigiane trascinando con sè decine di ufficiali e soldati delle unità regolari in servizio in Dalmazia. Al comando, prima di minori formazioni e successivamente, grazie alla sua decisione, audacia e alle provate capacità, al comando di una divisione partigiana d'assalto, sosteneva numerosi e cruenti, epici combattimenti contro l'agguerrito nemico, in condizioni spesso penose ed estremamente rischiose. Nel corso di ventidue mesi di guerra conduceva instancabilmente i suoi uomini per centinaia di chilometri sempre battendosi brillantemente contro l'oppressore e mettendo in evidenza le più alte qualità di trascinatore ed organizzatore. Con il suo altissimo esempio e con la sua nobile figura di comandante, di patriota e di combattente per la libertà, teneva alto in terra straniera l'onore della Patria al cui nome aveva consacrato la sua divisione partigiana. — Zara - Zagabria, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

(301)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1332.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Milano.

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di via Scrosati n. 4, Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1333.**

Erezione in ente morale della « Fondazione cav. del lavoro Giovanni Rivetti », con sede in Biella.

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione cav. dal lavoro Giovanni Rivetti », con sede in Biella, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1334.**

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, viene autorizzato ad acquistare gli appezzamenti di terreno di cui alle deliberazioni consiliari n. 5, dell'8 luglio 1966; n. 5, del 14 gennaio 1967 e n. 6 del 4 luglio 1967, alle condizioni previste nelle deliberazioni stesse.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1335.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Alvaro e Giovanna D'Angelo dei marchesi di Bertolino », con sede in Palermo.

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Alvaro e Giovanna D'Angelo dei marchesi di Bertolino », con sede in Palermo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettera *g*) n. 3, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, concernente « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619, concernente « Modifica dell'art. 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

Ritenuto che, a seguito della scomparsa del dottor Francesco Chieffi, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Decreta:

Il prof. Giannino Parravicini è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera *g*) n. 3, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, fino alla scadenza del quinquennio 1964-1969, in sostituzione del dott. Francesco Chieffi.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR

(167)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 183, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 4569 del 26 luglio 1968, con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Verona prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Boghetich Enzo con il dott. Dalla Bernardina Mario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dalla Bernardina Mario è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante dell'associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del dottor Boghetich Enzo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 324

(147)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1968.

Attribuzione per l'anno 1967 alla Regione sarda della quota del 78 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1967, alla regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014, concernente la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1371, riguardante l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1967, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota del 78 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciali dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1968
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 236

(286)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1965, riguardante la nomina del consiglio generale per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 785;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio generale dell'ente stesso ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

D'intesa con l'Assessorato per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gasparri dott. Domenico, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Luca dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Randazzo dott. Danilo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Perrera dott. Salvatore, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

Danzuso Filippo, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

Balsamo avv. Giuseppe, in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze;

Lo Presti dott. Concetto, in rappresentanza della camera di commercio, industria e agricoltura di Catania;

Marcoccio dott. Ignazio, in rappresentanza del comune di Catania;

Nicoletti dott. Nicolò, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Catania;

Ielo avv. Filippo, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Catania;

Strano dott. Francesco, in rappresentanza dei commercianti della provincia di Catania;

Faro ing. Alfio, in rappresentanza degli industriali della provincia di Catania;

Puglisi Cosentino cav. Salvatore, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Catania;

Magistro rag. Pietro, in rappresentanza degli artigiani;

Scacchetti dott. Angelo, in rappresentanza degli armatori della provincia di Catania;

Privitera avv. Giuseppe, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania;

Prestileo dott. Nicolò, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Sorrentino prof. Armando, in rappresentanza della Cassa di risparmio V. E.;

Patanè dott. Enzo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma della stazione di cura di Acireale;

Conte Baldo rag. Giovanni, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Coco avv. Santo, in rappresentanza del comune di Zafferana Etnea;

Pulvirenti dott. Salvatore, in rappresentanza della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Catania.

Il consiglio generale dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(159)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio molisana, ente morale, con sede in Campobasso, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio molisana, ente morale, con sede in Campobasso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio molisana, ente morale, con sede in Campobasso, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti comuni in provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carovilli, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castel del Giudice, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Chiauci, Civita Campomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Ielsi, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone, Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Rionero Sannitico, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta a Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polomatese, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Scapoli, Sepino, Sessano, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi e Vinchiaturo.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio molisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(127)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla Banca operaia di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1962, col quale la Banca operaia di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Bologna;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 5 novembre 1962, per la revoca della autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca operaia di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, col proprio decreto in data 5 novembre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(125)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Autorizzazione alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad elevare il limite massimo di emissione di buoni fruttiferi nominativi da L. 2 miliardi a L. 5 miliardi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1949;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la domanda prodotta dalla sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1968;

Decreta:

La sezione di credito industriale del Banco di Napoli è autorizzata, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ad elevare il limite massimo di emissione di buoni fruttiferi nominativi da L. 2 miliardi, previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 1949, a L. 5 miliardi, a valere sull'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1967, relativo alla emissione di L. 10 miliardi di buoni fruttiferi al portatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(129)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1967, con cui sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione della predetta sezione per il triennio 1967-1969, tra cui il dott. Alfonso Di Paolo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la lettera del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 12 novembre 1968, con cui si è designato il dott. Rodolfo Saporiti, consigliere di Stato, per la nomina quale componente il succitato organo in sostituzione del dott. Alfonso Di Paolo, deceduto;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Saporiti è nominato consigliere di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in sostituzione del dottor Alfonso Di Paolo, deceduto.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1969, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.896.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1969, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.413.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1969, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.202.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare il complesso polisportivo « Esso Club », sito in Genova

Con decreto del prefetto di Genova n. 822446 del 5 dicembre 1967, l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare il complesso polisportivo « Esso Club », sito in Genova, via Montesovetto, al prezzo di L. 120.000.000.

(169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pesca degli agoni nel lago di Vico

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 dicembre 1968, è stata consentita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 13 e 16 del regolamento sulla pesca indicato nelle premesse, nel lago di Vico (Viterbo) la pesca degli agoni per tutto l'anno e di qualsiasi lunghezza.

Con lo stesso decreto è stato disposto che durante il periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica, 15 maggio-15 giugno, gli agoni pescati nel suddetto lago, possono essere commerciati soltanto nella provincia di Viterbo, come pure è limitato alla stessa provincia il commercio di quelli che non abbiano raggiunta la lunghezza di centimetri 15, prevista dall'art. 16 dello stesso regolamento.

Ogni spedizione, durante il suddetto periodo, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali dal quale risulti che gli agoni sono stati pescati nel lago di Vico. Detto certificato ha la durata di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel suddetto decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(268)

Pesca del pesce persico nel lago di Bolsena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 10 dicembre 1968, viene disposto che, fino a nuova disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nel lago di Bolsena (Viterbo), è proibita la pesca del pesce persico, di misura inferiore a centimetri diciotto.

I contravventori alla disposizione contenuta nel suddetto decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(267)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto interclusi fra quelli ceduti all'Ente Maremma.

Con decreto n. 1764 in data 10 dicembre 1968 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune aree estese Ha 86.66.70 identificate al catasto del comune di Grosseto e meglio specificate nell'elenco che, vistato dall'ufficio del genio civile di Grosseto in data 3 gennaio 1967, forma parte integrante del decreto suddetto.

(174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,78	623,90	623,90	623,975	623,90	623,80	623,97	623,975	623,78	623,90
$ Can.	581,35	581,45	581,50	581,60	581 —	581,33	581,53	581,60	581,35	581,55
Fr. Sv.	144,48	144,43	144,40	144,44	144,40	144,48	144,44	144,44	144,48	144,45
Kr. D.	83,11	83,09	83,12	83,115	83,10	83,10	83,10	83,115	81,11	83,10
Kr. N.	87,27	87,26	87,28	87,26	87,30	87,28	87,25	87,26	87,27	87,28
Kr. Sv.	120,71	120,69	120,70	120,72	120,70	120,70	120,7025	120,72	120,71	120,70
Fol.	172,34	172,39	172,45	172,415	172,25	172,43	172,40	172,415	172,34	172,40
Fr. B	12,44	12,435	12,4450	12,43625	12,43	12,42	12,4375	12,43625	12,43	12,43
Franco francese	126,03	126,02	121,04	126,01	125,95	126,05	126,03	126,01	126,03	126 —
Lst.	1488,15	1488,20	1488,40	1488,35	1487,90	1488,15	1488,25	1488,35	1488,15	1488 —
Dm. occ.	155,95	155,90	155,96	155,915	155,90	155,95	155,91	155,915	155,95	155,95
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,1250	24,1250	24,10	24,11	24,125	24,1250	24,11	24,11
Escudo Port.	21,88	21,88	21,88	21,885	21,95	21,88	21,90	21,885	21,88	21,88
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,945	8,95	8,70	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 16 gennaio 1969

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,575
» 5 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,575
» 5 % (Beni Esteri)	95,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,475
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,972
1 Dollaro canadese	581,565
1 Franco svizzero	144,44
1 Corona danese	83,107
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,711
1 Fiorino olandese	172,407
1 Franco belga	12,437
1 Franco francese	126,02
1 Lira sterlina	1488,30
1 Marco germanico	155,912
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,892
1 Peseta Sp.	8,95

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 giugno 1967 al 25 giugno 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.453	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.423	1.099	7.797	5.683	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.485	161	6.859	4.745	11.046
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15% . . .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	4.432	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.545	37.454
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.626	63.671
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.485 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.745 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.670	40.579
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.751	66.796
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	89.888 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.907 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	74.907 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.091 (*l*)	zero	zero	14.091
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	10.563	zero	zero	5.318 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	9.144	2.181	2.181	5.555 (*i*)	17.052
	80 84	II. altri	2.181	9.144	2.181	2.181	5.555 (*i*)	33.581
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è *consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta* in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette *imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto* unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) *Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi* comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. *04.02-A-III-b-2 (statistica 41)*.

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11246)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 26 giugno 1967 al 30 giugno 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	769	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.801	1.099	7.797	6.027	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	1.068	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	1.188	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	1.332	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	1.404	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.476	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	130	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	250	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	394	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	466	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	538	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.863	161	6.859	5.089	11.046
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	4.432	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.545	37.454
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.626	63.671
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immédiati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.863 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.089 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.670	40.579
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.751	66.796
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	89.888 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.907 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.907 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	14.091 (*l*)	zero	zero	14.091
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	11.472	zero	zero	5.318 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	9.744	2.181	2.181	5.555 (*i*)	17.052
	80 84	II. altri	2.181	9.744	2.181	2.181	5.555 (*i*)	33.581
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr.

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogrammo o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11247)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale riservato ai laureati in chimica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in chimica (qualsiasi specializzazione).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembr e1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non dsciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II[a] (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle nazioni unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenzaile 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1847, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copie del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) chimica generale e inorganica;
b) chimica organica;
c) chimica industriale.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

I candidati potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere una prova facoltativa di lingua estera (in francese, o in inglese, o in tedesco), che consisterà in una conversazione, nella lingua prescelta dal candidato, e in una traduzione orale di un brano di carattere tecnico.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;
b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;
c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore li tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingua estera verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatori in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esaminatore, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sara corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coeff. 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai predetti spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dello articolo 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1968

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968
Registro n. 15, foglio n. 389

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) via Molise *n.* 2 - 00100 — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di .) il (1) . . . . e residente in chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale riservato ai laureati in chimica.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato i seguenti servizi, presso pubbliche amministrazioni . . . . e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .:

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova facoltativa di linqua . . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilitato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimiltate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalidi civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese, o francese, o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipedenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a tre posti di consigliere della categoria direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere della categoria direttiva presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, nonchè coloro che si trovino nei casi dell'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

i) per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salva, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole, fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

— per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.L.S.;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godere dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

L'ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso o dalla nomina coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) essere immuni da condanne o procedimenti penali;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, ufficio del personale, viale Regina Margherita n. 206 — C.A.P. 00198 — entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, per la cui compilazione può essere seguito lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2), dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito (con l'indicazione del numero del C.A.P.) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S., è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S. Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata, a norma dello art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

Le comunicazioni dell'ente, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

A) prove scritte:

1) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

2) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica.

B) Prova orale:

1) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

2) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

3) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

4) statistica metodologica e matematica; demografia;

5) legislazione sulle assicurazioni sociali;

6) elementi di diritto del lavoro, di diritto amministrativo e di economia politica.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare l'esame orale i concorrenti dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S., approverà la gradutatoria e, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'E.N.P.A.L.S a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'E.N.P.A.L.S., alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età o delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, debbono far pervenire all'E.N.P.A.L.S. — Ufficio del personale — i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione, o copia in bollo del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

b) i concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti. I concorrenti che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione in bollo del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati od invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nello art. 2, della lett. *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal Prefetto della provincia in cui risiedono, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza e preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. — Ufficio del personale — entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza; per i minori degli anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che impediscono, a termini delle disposizioni vigenti, il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica o dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura o pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il canddidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi e mutilati del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1 — ultimo comma — della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere della carriera direttiva — ruolo amministrativo — mediante provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S. previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che, per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i consiglieri in prova conseguiranno la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di consigliere della categoria direttiva, ruolo amministrativo.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'E.N.P.A.L.S. ritenga giustificato, non assumano servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'ente.

Roma, addì

Il presidente: LUPIS

ALLEGATO 1

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

All'Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - viale Regina Margherita, 206 - 00198 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di consigliere della categoria direttiva presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali conseguito presso . . . in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Chiede che gli siano inviati al seguente indirizzo l'avviso di convocazione per le prove di esame e ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda, oppure dal comandante della compagnia o unità di appartenenza.

La firma dell'autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione delle firme, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con lo E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale, se prestano servizio presso la direzione generale.

---

(1) Tale indicazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11805)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica di esame del concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

La prova pratica del concorso di cui al titolo avrà luogo presso il compartimento di Venezia a partire dal giorno 2 febbraio 1969, presso quello di Bari a partire dal 12 febbraio 1969 e presso quello di Firenze a partire dal giorno 16 febbraio 1969, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Venezia:

Deposito locomotive, via Parco Ferroviario - Marghera - Mestre;

Deposito locomotive, via Enrico Dandolo - Treviso;

Officina compartimentale impianti elettrici, via Trento, 38 - Mestre;

Squadra rialzo, via Parco Ferroviario - Mestre.

Sede di Bari:

Officina veicoli, via Fortore, 57 - Foggia.

Sede di Firenze:

Deposito locomotive, via del Romito, 7 - Firenze;

Officina motori F.S., via del Romito, 7 - Firenze;

Officina compartimentale impianti elettrici, via Campo d'Arrigo, 7 - Firenze;

Officina veicoli F.S., viale Fratelli Rosselli, 1 - Firenze (Porta Prato).

(382)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.